

Legge regionale 10 dicembre 1998, n.87

Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso articolo, definisce l'attribuzione agli enti locali e la disciplina generale, ivi compresa l'individuazione delle competenze riservate alla Regione, delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti alla Regione in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito "camere di commercio"), dal decreto legislativo, 31 marzo 1998, n.112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

2. La presente legge si conforma all'ordinamento regionale toscano delle autonomie locali definito dalla LR 19 luglio 1995, n. 77 recante "Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento", secondo i principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 recante "Ordinamento delle Autonomie Locali".

Art. 2

(Forme di raccordo e processi di concertazione)

1. La Regione promuove forme di concertazione permanente con gli enti locali al fine di perseguire il maggior grado di efficienza e di efficacia nell'esercizio delle rispettive funzioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. In tale sede sono definiti i livelli e le modalità ottimali di esercizio delle funzioni degli enti locali relativi a settori organici di materie affini o complementari e sono valutati i risultati dei processi di decentramento di cui alla presente legge e alle altre normative in attuazione della legge n. 59/1997.

2. La concertazione di cui al comma precedente e' attuata tra la Giunta regionale e le delegazioni rappresentative delle associazioni regionali delle Province, dei Comuni e delle Comunita' montane della Toscana da queste formalmente costituite.

3. Quando il procedimento di concertazione abbia ad oggetto la definizione di livelli e modalita' di esercizio di funzioni conferite dalla Regione, il procedimento stesso si svolge in sessanta giorni, trascorsi i quali la Regione adotta le relative determinazioni anche in assenza dell'intesa.

4. Sono fatte salve le competenze del Consiglio delle Autonomie Locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1998, n. 22 recante "Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali".

Art. 3

(Funzioni riservate alla Regione)

1. Nelle materie di cui alla presente legge, sono riservati alla Regione, ferme restando le generali potesta' normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le sole funzioni e compiti concernenti:

- a) il concorso alla elaborazione ed alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
- b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonche', per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie;
- c) attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale definiti ai sensi della legislazione vigente;
- d) il coordinamento dei sistemi informativi;
- e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e le altre attribuzioni specificamente previste dalla presente legge e dalle normative attuative della medesima.

2. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni concernenti:

- a) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attivita' produttive, ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 112/1998, attraverso lo sportello unico di cui all'art. 25 della presente legge;
- b) la determinazione delle modalita' specifiche di formazione e di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata sul territorio regionale per quanto attiene al raccordo con gli enti locali e con i soggetti privati;
- c) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al credito, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilita' al

credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del DLgs n. 112/1998 e con le specificazioni di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Art. 4

(Funzioni conferite agli enti locali)

1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservate alla Regione ai sensi dell'art. 3 sono conferiti alle Province ed ai Comuni, secondo quanto stabilito dagli articoli successivi. Specifiche funzioni possono altresì essere delegate alle Camere di commercio.

2. Ove si renda necessaria una specificazione delle funzioni conferite agli Enti Locali ai sensi della presente legge, a ciò si provvede mediante regolamenti di esecuzione approvati dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'emanazione dei provvedimenti di individuazione e trasferimento dei beni e delle risorse alla Regione, e di contestuale decorrenza dell'esercizio delle funzioni ed i compiti conferiti, di cui all'art. 7 del DLgs n. 112/1998 ed all'art. 7 della legge n. 59/1997.

3. I regolamenti di esecuzione individuano anche le funzioni il cui esercizio può essere delegato dalle Province ai circondari, ai sensi dell'art.5 della LR n. 77/1995 e dell'art. 5 della LR n. 38/1997 recante "Istituzione del circondario Empolese Valdelsa quale circoscrizione del decentramento amministrativo". Tale individuazione tiene luogo, per ciò che concerne la Giunta regionale, dell'intesa prevista dal citato art. 5 della LR n. 77/1995.

4. I regolamenti di esecuzione disciplinano anche i procedimenti concernenti le funzioni conferite al fine di semplificare ed accelerare i procedimenti stessi nel rispetto dei criteri e principi di cui al comma 5 dell'art. 20 della legge n. 59/1997.

5. Ogni funzione amministrativa eventualmente non individuata dalla presente legge e dai relativi regolamenti di esecuzione e non riservata alla Regione ai sensi dell'art. 3, è attribuita alle Province.

6. In particolare, resta attribuita alle Province l'organizzazione di interventi per la formazione professionale degli operatori, nell'ambito del programma per la formazione professionale di cui alla LR 31 agosto 1994, n. 70 recante "Nuova disciplina in materia di Formazione Professionale".

7. Nelle materie di cui alla presente legge, le funzioni già regolate dalla normativa regionale vigente restano così regolate fino al riordino di cui all'art. 10.

8. In nessun caso le norme della presente legge e dei relativi regolamenti di esecuzione possono essere interpretate nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti già delegati o comunque conferiti agli enti locali dalla normativa regionale vigente.

Art. 5

(Livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni.)

1. Al fine di favorire l'esercizio associato da parte dei Comuni delle funzioni conferite dalla Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n. 112/1998, il Consiglio regionale approva la definizione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni medesime, tenendo conto delle circoscrizioni territoriali delle Comunità montane e dei circondari di cui all'art. 4 comma 3, nonché di altri livelli già individuati per l'esercizio di altre funzioni. Alla proposta di deliberazione provvede la Giunta regionale con le procedure di cui all'art. 2.

2. Ove il livello ottimale di esercizio coincida con la Comunità montana, le funzioni sono esercitate dalla medesima; negli altri casi, i Comuni interessati, entro il termine stabilito nella sede di concertazione o comunque entro 120 giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1, organizzano l'esercizio associato delle funzioni, stabilendone il soggetto, le forme e le procedure. Il procedimento è promosso dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica. Decorso inutilmente il termine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina anche le modalità transitorie di esercizio nel livello ottimale individuato.

3. I regolamenti di esecuzione di cui all'art. 4, comma 2, e gli atti di programmazione regionali individuano le modalità di agevolazione ed incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni nei livelli di esercizio individuati come ottimali.

4. Fino alla costituzione della Città metropolitana di Firenze, la Provincia di Firenze, i Comuni e gli altri enti locali dell'area metropolitana fiorentina definiscono, nell'ambito della Conferenza Metropolitana (Co. Met), le modalità di coordinamento o d'integrazione dell'esercizio delle rispettive funzioni per cui l'area metropolitana costituisce riferimento necessario o livello ottimale di esercizio. Il relativo procedimento è promosso dalla Provincia di Firenze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione ovvero direttamente attribuite dallo Stato ai sensi dell'art.

118, comma

1, Cost., la Regione si sostituisce agli enti medesimi qualora tale inadempienza:

- a) consista nella mancata adozione di atti di programmazione e pianificazione previsti dalla legge o da atti di programmazione e pianificazione statali o regionali;
- b) abbia ad oggetto obblighi comunitari e comporti un pregiudizio finanziario a carico della Regione;
- c) consista nella mancata adozione di altri atti e la legislazione statale o regionale attribuisca espressamente l'esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione o ai suoi organi istituzionali.

2. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, preso atto dell'inadempienza, diffida l'ente a provvedere entro un congruo periodo di tempo. Trascorso inutilmente il termine assegnato, nei casi di cui al comma 1, lett. a), la Giunta regionale si sostituisce all'ente inadempiente; negli altri casi, il Presidente nomina un commissario con le procedure di cui alla normativa regionale in materia di commissari nominati dalla Regione.

3. I poteri sostitutivi che le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge attribuiscono al Comitato regionale di controllo (CORECO), su segnalazione della Giunta regionale, sono esercitati dalla Regione, con le modalità di cui al comma 2.

4. Fuori dai casi di inadempienza, si applicano le disposizioni in materia di poteri sostitutivi e d'urgenza previsti dalla legislazione vigente.

Art. 7

(Attribuzione delle risorse)

1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997 che individuano i beni e le risorse statali, ivi compreso il personale, oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali i beni e le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.

2. La decorrenza dell'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al comma 1.

Art. 8

(Programmazione degli interventi)

1. Con legge regionale da emanarsi entro il 31 dicembre 1998 e' disciplinata la programmazione degli interventi nelle materie di cui alla presente legge.

2. La Legge, in conformita' con le disposizioni della normativa regionale in materia di programmazione e secondo le prioritá e gli obiettivi definiti dal PRS nonche' nel rispetto dei principi del DLgs 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizione per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4 comma 4 lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59", assicura:

- a) il coordinamento della programmazione regionale con quella locale;
- b) il raccordo funzionale tra gli interventi regionali e quelli statali e dell'Unione Europea;
- c) il raccordo della programmazione regionale con gli strumenti della programmazione negoziata;
- d) la semplificazione e lo snellimento operativo delle procedure inerenti all'attuazione degli interventi e delle azioni programmate;
- e) le modalita', secondo sistemi uniformi, per il controllo, la valutazione ed il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attivita' produttive anche sulla base delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 2064/1997 della Commissione del 15 ottobre 1997;
- f) le modalita' di monitoraggio sulla corretta applicazione delle norme, anche pattizie, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Il coordinamento della programmazione regionale con quella locale e' realizzato anche mediante un piano regionale dello sviluppo economico. Per i programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali il coordinamento e' esercitato dalle Province.

4. La legge regionale di cui al presente articolo definisce altresí le modalita' di amministrazione del Fondo unico regionale per l'industria di cui all'art. 16, prevedendo le conseguenti modifiche alla normativa regionale in materia di bilancio.

Art. 9

(Procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno alle imprese.)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del DLgs 31 marzo 1998, n. 123, la legge regionale disciplina i procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno alle imprese, nella tipologia automatica, valutativa e negoziale, nel rispetto dei principi di cui allo stesso DLgs n. 123/1998.

2. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al citato DLgs n. 123/1998.

Art. 10

(Riordino e semplificazione delle normative di settore)

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 20, entro un anno dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione, definita ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), del DLgs n. 112/1998, la Regione provvede per quanto di propria competenza al riordino delle normative di settore che regolano le materie di cui alla presente legge.

2. Il riordino e' finalizzato, fra l'altro:

- a) alla semplificazione delle procedure amministrative;
- b) allo snellimento delle attivita' istruttorie, anche mediante affidamento all'esterno di compiti procedurali e istruttori non discrezionali;
- c) alla accelerazione dei tempi di erogazione dei finanziamenti a qualunque titolo effettuati;
- d) alla definizione delle modalita' dell'esercizio delle funzioni di controllo da parte della Regione e degli enti locali;
- e) alla revisione delle procedure di cooperazione, coordinamento e concertazione.

Art. 11

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche nelle materie di cui alla LR 6 febbraio 1998, n. 9 recante "Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal Decreto Legislativo 4 giugno 1997 n. 143", attuativa del DLgs 4 giugno 1997, n. 143 recante "Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale", in quanto compatibili con la medesima.

2. Le disposizioni di cui agli artt. 2, 5 e 6 si applicano alle funzioni conferite dalla Regione agli enti locali, nelle materie di cui alla presente legge, anche non in attuazione della legge n. 59/1997.

Art. 12

(Effetti abrogativi)

1. I regolamenti di cui all'art. 4 entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla loro pubblicazione del Bollettino Ufficiale della regione.

2. Con effetto dalla stessa data, e' abrogata ogni e qualsiasi norma gia' regolatrice dei procedimenti oggetto della nuova disciplina.

Capo II ARTIGIANATO

Art. 13 (Riparto delle competenze)

1. Nella materia "artigianato", come definita dall'art. 12 del DLgs n. 112/1998, sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui all'art. 3 della presente legge:

- a) la definizione, nell'ambito del piano regionale dello sviluppo economico di cui all'art. 8 comma 3 della presente legge, di interventi cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), del DLgs n. 112/1998;
- b) la previsione di incentivazioni alle imprese artigiane nell'ambito e con le modalita' definite dal piano regionale dello sviluppo economico;
- c) la definizione delle eventuali intese con lo Stato per consentire l'avvalimento dei comitati tecnici regionali, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del DLgs n. 112/1998.

2. La gestione e gli adempimenti tecnici per la concessione e l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi di qualsiasi genere alle imprese artigiane sono di norma affidati dalla Regione ad Artigiancredito Toscano secondo le procedure di cui alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 recante "Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo artigiano di garanzia".

3. In attuazione della normativa statale che disciplina le procedure relative alla composizione ed al funzionamento delle commissioni per l'artigianato, istituite dall'art. 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443 recante "Legge quadro per l'artigianato", con legge regionale di revisione della LR 29 agosto 1995, n. 91 recante "Modifica della composizione delle Commissioni Provinciali per l'artigianato e nuove norme per l'elezione dei rappresentanti degli artigiani nelle Commissioni Provinciali per l'artigianato", sono definite le modalita' per la designazione dei componenti di dette commissioni, da individuarsi tra i titolari di imprese artigiane iscritte all'Albo.

4. Sono attribuite ai Comuni le funzioni relative all'apprestamento ed alla gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale.

5. Le funzioni conferite alla Regione dall'art. 14 del DLgs n.

112/1998 sono attribuite alle Province, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 6 della presente legge.

Art. 14 (Convenzioni)

1. Le modalita' di subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni di cui all'art. 15 comma 1 del DLgs n. 112/1998 sono deliberate dalla Giunta regionale.

2. La deliberazione individua gli adeguamenti delle stesse convenzioni eventualmente necessari e definisce le modalita' di stipula di detti adeguamenti, subordinando a tale stipula il decorso del subentro.

3. Gli adeguamenti assicurano, in particolare:

- a) che le convenzioni non determinino oneri superiori rispetto ad analoghi servizi forniti alla Regione;
- b) che le condizioni di erogazione dei servizi siano coerenti con le modalita' di organizzazione delle funzioni conferite agli enti locali.

Capo III INDUSTRIA

Art. 15 (Riparto delle competenze)

1. Nella materia "industria", come definita all'art. 17 del DLgs n. 112/1998, sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui all'art. 3 della presente legge:

- a) la gestione del Fondo unico di cui all'art. 16.
- b) la concessione di incentivi di qualsiasi genere all'industria, come specificato all'art. 19, comma 2, del DLgs n. 112/1998 e le connesse funzioni inerenti all'accertamento di speciali qualita' delle imprese nonche' gli adempimenti tecnici amministrativi e di controllo di cui allo stesso articolo 19 comma 2.
- c) la definizione di proposte, sentite le Province o su loro richiesta, per l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione sul territorio regionale delle misure di cui all'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488 recante "Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario del mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attivita' produttive", di conversione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415.

2. Le funzioni conferite alla Regione dal DLgs n. 112/1998 non

ricomprese tra quelle di cui al precedente comma sono delegate alle Province.

Art. 16

(Fondo unico regionale per l'industria)

1. E' istituito il Fondo unico regionale per l'industria nel quale confluiscono le risorse statali di cui all'art. 19, comma 5, del DLgs n. 112/1998 e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria.

2. La destinazione delle risorse del Fondo unico e' determinata dal piano regionale di cui all'art. 8 comma 3, della presente legge, nel rispetto dei criteri e delle eventuali quote minime per specifiche finalita' di cui all'art. 19, comma 8, del DLgs n. 112/1998.

Art. 17

(Convenzioni)

1. Il subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni di cui all'art. 19, comma 12, del DLgs n. 112/1998 e' regolato ai sensi dell'art. 14 della presente legge.

Art. 18

(Aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate)

1. La disciplina delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di cui all'art. 26 del DLgs n. 112/1998 e' disposta nell'ambito del piano di indirizzo territoriale di cui alla LR 16 gennaio 1995, n. 5 recante "Norme per il governo del territorio".

2. La Regione, con regolamento di attuazione della presente legge, definisce:

- a) i criteri e le modalita' organizzative per la gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate;
- b) le modalita' di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali.

Capo IV

FIERE E MERCATI E COMMERCIO

Art. 19

(Riparto delle competenze)

1. Nelle materie "fiere e mercati" e "commercio", come definite all'art. 39 del DLgs n. 112/1998, sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui all'art. 3 della presente legge:

- a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale;
- b) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
- c) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio;
- d) la definizione, nell'ambito del piano regionale dello sviluppo economico, di cui all'art. 8, di interventi per l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore e per la qualificazione della rete di vendita e dei servizi connessi;
- e) la definizione, sentiti i Comuni interessati, di intese con le altre Regioni per il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche nonché di pareri nei confronti dello Stato per il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale.

2. E' attribuita alle Province l'organizzazione, nell'ambito del programma per la formazione professionale di cui alla LR 31 agosto 1994, n.70, di interventi formativi per gli operatori del settore, con particolare riferimento alla formazione professionale, tecnica e manageriale, degli operatori commerciali con l'estero.

3. Le funzioni amministrative conferite alla Regione dall'art. 41 del DLgs n. 112/1998 non ricomprese tra quelle di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono attribuite ai Comuni.

Art. 20

(Modalita' per l'attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114 in materia di commercio)

1. In materia di commercio, le disposizioni del DLgs 31 marzo 1998, n. 114, sono attuate mediante legge regionale da emanarsi entro il termine previsto dallo stesso DLgs n. 114/1998 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Capo V

TURISMO E SPORT

Art. 21

(Riparto delle competenze in materia di turismo)

1. Nella materia "turismo", come definita all'art. 43 del DLgs n. 112/1998, sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui all'art. 3 della presente legge:

- a) la definizione in accordo con lo Stato, ai sensi dell'art. 44, lett. a), del DLgs n. 112/1998, dei principi e degli obiettivi

per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale;

b) la definizione di interventi cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'art. 44, lett. d), del DLgs n. 112/1998.

2. La Regione, in particolare esercita le funzioni amministrative inerenti:

a) alla programmazione, allo sviluppo delle attività turistiche, all'informazione, all'accoglienza turistica sul territorio regionale che attengono ad esigenze di carattere unitario, nonché alla definizione degli ambiti turistici per l'informazione, l'accoglienza e la promozione turistica locale;

b) alla programmazione della spesa per l'innovazione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'offerta turistica, nell'ambito degli strumenti programmatici;

c) alla omogeneità dei servizi e delle attività;

d) alle attività di promozione economica nel settore del turismo, con particolare riguardo alle iniziative di promozione della domanda turistica estera;

e) al coordinamento dell'attività di raccolta dei dati statistici svolta dai soggetti pubblici ed alla organizzazione dei dati su scala regionale garantendo la massima diffusione degli stessi.

3. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di:

a) agenzie di viaggio e turismo;

b) formazione e qualificazione professionale;

c) pubblicità dei prezzi delle attrezzature e dei servizi ricettivi e degli stabilimenti balneari;

d) classificazione delle strutture ricettive;

e) raccolta dei dati statistici riguardanti il turismo;

f) informazione, accoglienza e promozione turistica locale;

g) istituzione e tenuta dell'Albo delle Associazioni proloco.

4. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di:

a) vincolo di destinazione delle strutture ricettive, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 maggio 1983 n. 217 recante "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica";

b) nulla osta di cui all'art. 6 della legge 2 marzo 1963, n. 191 e preventivo parere e fissazione del termine di cui all'art. 7 della stessa legge, in materia di proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo e residenza turistico-alberghiera;

c) dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del R.DL 21 ottobre 1937, n. 2180 e del RD 12 luglio 1938, n. 1473, per

- espropriazione ai fini della costruzione di nuovi alberghi e ai fini dell'ampliamento e trasformazione di quelli esistenti;
- d) autorizzazione di cui al R.DL 8 novembre 1938, n. 1908 concernente la facoltà di deroghe ai regolamenti edilizi comunali per l'altezza di edifici destinati ad uso di alberghi;
 - e) autorizzazione per l'esercizio delle strutture ricettive;
 - f) autorizzazione dell'esercizio delle attività professionali;
 - g) vigilanza, ispezione ed altre funzioni amministrative ai sensi delle vigenti disposizioni igienico sanitarie sugli alberghi e gli esercizi ricettivi a tali effetti assimilati;
 - h) accoglienza, informazione turistica e promozione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio comunale.

5. Le funzioni amministrative conferite alla Regione dall'art. 45 del DLgs n. 112/1998 non ricomprese tra quelle individuate ai sensi dei precedenti commi sono attribuite ai Comuni.

Art. 22

(Riparto delle competenze in materia di sport)

1. L'elaborazione dei programmi di cui all'art.157 del DLgs n. 112/1998 e' riservata alla Regione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di piu' Province, di cui all'art. 162 del DLgs n. 112/1998, e' attribuito alla Provincia nel cui territorio insiste il maggior tratto del percorso di gara. La Provincia rilascia l'autorizzazione sentite le altre Province interessate.

Capo VI

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Art. 23

(Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle Camere di commercio quali enti funzionali alla promozione dello sviluppo locale.

2. Tale ruolo si esplica, tra l'altro, nella cooperazione con le Province per promuovere ed aggregare le componenti socio-economiche del territorio ai fini della loro partecipazione propositiva ed attuativa ai programmi locali di sviluppo di cui all'art. 8, nonche' nella cooperazione con i Comuni per l'istituzione degli sportelli unici per le attività produttive di cui all'art. 25.

3. Le leggi regionali di riordino di cui all'art. 10

attribuiscono alle Camere di commercio la tenuta di albi ed elenchi professionali in materia di sviluppo economico.

Art. 24

(Controllo sugli organi camerali)

1. Il controllo sugli organi camerali di cui all'art. 37, comma 3, del DLgs n. 112/1998 e' riservato alla Regione ed e' esercitato dalla Giunta regionale, con le modalita' di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante "Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura".

2. Al fine di consentire il controllo di cui al comma 1, nonche' per l'acquisizione delle informazioni necessarie alla relazione di cui all'art. 37, comma 2, del DLgs n. 112/1998, le Camere di commercio trasmettono alla Giunta Regionale gli statuti e loro variazioni, i bilanci con le relazioni illustrative e relazioni sui programmi attuati.

3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, su richiesta motivata della Giunta Regionale le Camere di commercio sono tenute a fornire alla Giunta stessa copia o facolta' di visione di ogni atto o documento necessario.

4. Il Presidente della Giunta Regionale designa, ai sensi dell'art. 17 comma 1 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, i rappresentanti della Regione nei collegi dei revisori delle Camere di commercio.

Capo VII

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 25

(Promozione degli sportelli unici)

1. La Regione, in collaborazione con le Camere di commercio, le Province e le associazioni di categoria, assicura agli sportelli unici per le attivita' produttive, di cui all'art. 24 del DLgs n. 112/1998, la messa a disposizione in modo coordinato e continuativo di tutte le informazioni disponibili necessarie, anche nella forma di moduli informativi e di modelli tipo per domande e richieste.

2. Per contribuire alla attivita' degli sportelli unici la Regione, con la collaborazione degli stessi soggetti di cui al comma 1, promuove specifici corsi di formazione e di aggiornamento per il personale addetto.

3. Per favorire l'istituzione degli sportelli unici in ambiti di utenza adeguati, la Regione promuove le opportune intese tra i Comuni, con particolare riferimento a quelli di minori

dimensioni, e favorisce la stipula di convenzioni, a titolo gratuito o con rimborso delle sole eventuali spese aggiuntive direttamente derivanti dalle convenzioni stesse, tra gli stessi Comuni e le Camere di commercio.

4. I programmi locali di sviluppo di cui all'art. 8 possono prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto responsabile degli stessi programmi locali, nei casi in cui si tratti di un soggetto pubblico.

Capo VIII

DELLE IMPRESE E SVILUPPO DELLE ESPORTAZIONI

Art. 26

(Riparto delle competenze)

1. La Regione Toscana, anche in concorso con lo Stato, con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, le Camere di Commercio, programma e realizza politiche ed attività di animazione e di promozione economica rivolte al sostegno dei processi di internazionalizzazione e allo sviluppo delle esportazioni per i settori produttivi dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, della piccola e media impresa industriale, commerciale e del turismo.

2. Nell'ambito dei conferimenti di cui all'art.48 del DLgs n. 112/1998, sono riservate alla Regione le funzioni attinenti:

- a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;
- b) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento, di cooperazione e partenariato commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
- c) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti-agroalimentari locali;
- d) alla promozione degli investimenti esteri in Toscana;
- e) alla promozione ed al sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 recante "Interventi a sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigianali";
- f) alla promozione ed al sostegno alla costituzione di consorzi agro-alimentari, come individuati dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane;
- g) alla promozione ed al sostegno alla costituzione di consorzi

turistico-alberghieri, come individuati dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del 1981.

3. Sono attribuite alle Province le funzioni attinenti all'assegnazione degli incentivi finanziari relativi alle attività di sostegno di cui alle lettere e), f), g) del comma 2.

Art. 27

(Modalità di programmazione)

1. La Regione Toscana disciplina la programmazione ed il controllo delle attività di sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese ed allo sviluppo delle esportazioni di cui all'art.26 nell'ambito degli strumenti programmatici previsti dalla legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 recante "Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola media impresa industriale e turismo".

Art. 28

(Modalità di gestione)

1. La Regione promuove e favorisce la gestione unitaria delle proprie attività inerenti alla promozione economica e di quelle delle Camere di commercio e dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE), anche ai fini dell'attuazione dell'art. 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68 recante "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero".

2. A tal fine, la Regione istituisce un apposito soggetto dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile quale soggetto unitario per lo svolgimento delle attività di promozione economica.

3. Detto soggetto, in particolare:

- a) provvede all'attività di gestione e di servizio alle imprese per la realizzazione delle azioni e delle iniziative previste dal programma delle attività di promozione economica di cui all'art. 5 della LR 14 aprile 1997, n. 28;
- b) promuove accordi con le Camere di commercio, nonché con l'ICE, le Province e altri soggetti pubblici e privati per la diffusione sul territorio regionale dell'attività e dei servizi funzionali al processo di internazionalizzazione, collaborazione produttiva, sostegno alle esportazioni e promozione turistica;
- c) concorre al funzionamento dello sportello unico di cui all'art. 25 della presente legge.

4. La Regione promuove le opportune intese con la Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della

politica commerciale con l'estero, di cui all'art. 24 del DLgs 31 marzo 1998, n. 143 recante "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", al fine di istituire, tramite il soggetto di cui al presente articolo, lo sportello unico per l'internazionalizzazione previsto al comma 3, ultimo periodo, dello stesso art.24 del DLgs n. 143/1998.